



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

PROTOCOLLO OPERATIVO CANILI ASL TO 4

Con l'emanazione della L.R. 18/2004 e l'informatizzazione dell'anagrafe canina (ARVET) si è reso necessario un aggiornamento delle procedure di lavoro nei canili di prima accoglienza e la necessità di stabilire delle indicazioni operative che permettano di ottimizzare il lavoro e renderlo compatibile con le nostre risorse nonché di ribadire alcuni concetti.

Catture

La cattura di cani deve essere effettuata dagli operatori autorizzati (che hanno frequentato i corsi predisposti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria), solo ed esclusivamente su richiesta degli Enti citati nella stipulazione delle convenzioni (polizia municipale, forze dell'ordine, servizi veterinari).

Ogni richiesta di cattura dovrà essere ufficializzata dall'Ente che ne ha fatto richiesta e registrata sul registro cartaceo del canile e sul sistema operativo ARVET dal gestore nel più breve tempo possibile (24 h).

Il Servizio Veterinario dell'ASL competente per distretto dovrà essere avvisato entro il primo giorno ferialo dopo la cattura, fatta eccezione per le eventuali emergenze che dovranno essere immediatamente comunicate.

Il cane verrà quindi accuratamente ispezionato per verificarne l'identificativo. La ricerca del microchip, tramite lettore che ogni canile è tenuto a procurarsi, deve essere attenta e scrupolosa non solo limitata alla zona del collo sinistro ma testando tutto il corpo del cane, al fine di evitare una doppia identificazione. Solo a riscontro negativo sarà possibile procedere all'applicazione del microchip da parte del medico veterinario ASL.

Il contenimento dei cani dovrà essere assicurato da personale autorizzato dal gestore che dovrà garantire l'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il cane non identificato e non reclamato da alcuno, verrà collocato nel canile di prima accoglienza per almeno dieci giorni e, comunque, non potrà essere spostato prima di essere stato identificato.

Il veterinario ASL provvederà ad inoculare il microchip, ad eseguire eventuali interventi di profilassi e ad annotarli sul registro canile e in ARVET.

Movimentazioni

Gli operatori del canile registrano autonomamente in arvet le movimentazioni della struttura (catture, restituzioni, affidi, decessi). Il Servizio Veterinario è disponibile per dirimere eventuali difficoltà operative che si dovessero riscontrare nella banca dati dell'anagrafe canina (es: cessioni non aggiornate, recapiti modificati ecc...).

L'inserimento nel sistema informatico dei microchip inseriti sui cani catturati non identificati è effettuato da personale ASL, che provvederà in questi casi a registrare sia la cattura che la relativa identificazione.

Per quanto riguarda i decessi si sottolinea che quelli che avvengono nel canile sanitario devono **essere sempre tempestivamente comunicati al Servizio Veterinario** che dovrà disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

Anche i decessi che si verificano nella parte rifugio devono essere prontamente segnalati, certificati dal veterinario libero professionista responsabile della struttura e lo smaltimento della carcassa potrà avvenire solo dopo autorizzazione del servizio veterinario.

Cessioni di cani ad associazioni

Il canile rifugio ricovera i cani recuperati vaganti sul territorio privi di proprietario dopo che abbiano trascorso favorevolmente il periodo di osservazione all'interno del canile sanitario. Quest'ultimo reparto inoltre, potrà essere utilizzato all'occorrenza anche per l'osservazione sanitaria di cani morsicatori non gestibili dal proprietario.

La normativa vigente prevede che, coloro che sono impossibilitati o non vogliono più detenere il proprio cane, possano cederlo ad Associazioni animaliste.

In questo caso **i cani già identificati in quanto animali di proprietà**, saranno introdotti (se esiste consenso del Comune proprietario della struttura, nel caso di canile comunale) in una zona del canile rifugio appositamente riservata. Questi cani saranno registrati in ARVET attribuendogli come ultimo proprietario l'associazione medesima (codificata con partita IVA) e saranno gestiti con le stesse modalità dei cani ricoverati nel rifugio. Le loro future cessioni ad altri privati verranno registrate ai sensi della L.R. 18/2004 e pertanto dovranno essere comunicate nei termini previsti al Servizio Veterinario.

PRESENZA NELLA STRUTTURA DI REPARTO PENSIONE PRIVATA

Qualora sia presente un reparto destinato al ricovero temporaneo di cani di proprietà, questo dovrà essere specificatamente individuato e riservato unicamente a tale funzione.

All'atto dell'ingresso i cani identificati e vaccinati contro le più comuni malattie trasmissibili saranno registrati su apposito registro di carico/scarico.

Restituzioni al proprietario

Nel caso di cattura di un cane identificato e con proprietario reperibile, il gestore deve avvisare con sollecitudine quest'ultimo a cui verrà fatto sottoscrivere, se la restituzione avviene prima dei 10gg., il modello di restituzione allegato ai fini della profilassi antirabbica.

E' compito precipuo dei Comuni fornire le informazioni riguardanti i cani catturati a chi ne facesse richiesta, accertare l'avvenuta presentazione della denuncia di smarrimento e provvedere alla eventuale irrogazione delle sanzioni (omessa custodia, omessa denuncia di smarrimento, abbandono di animali ai sensi della legge 34/93 e smi...) e ad eventuali segnalazioni in procura.

Qualora l'intestatario del cane non fosse rintracciabile, il Comune, (ai sensi dell'art.9 comma 3 della L.R. 18/2004) provvederà a fargli pervenire un avviso di ritrovamento, se a questo non seguirà riscontro, si autorizzerà il gestore ad effettuare un affido temporaneo superati i 2 mesi dalla cattura; la cessione definitiva verrà in questo caso aggiornata dopo 12 mesi dalla notifica del ritrovamento stesso all'albo pretorio del Comune. Gli animali, sono considerati infatti beni mobili, e in base agli art. 927 e 929 c.c. è stabilito che trascorso un anno da quando il Sindaco ha reso noto il ritrovamento (mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, secondo le modalità di cui all'art. 928c.c.) senza che si presenti il proprietario, il bene può essere liberalizzato.

La registrazione in ARVET, obbligatoria, per ogni restituzione prevede l'inserimento del C.F. e della data di nascita del proprietario del cane: questi dati dovranno pertanto essere preventivamente richiesti.

Passaggi di proprietà non aggiornati – modalità di restituzione

Nel caso il cane catturato dovesse essere reclamato da altra persona che non sia il soggetto registrato in ARVET, potrebbero verificarsi i seguenti casi:

- chi ritira il cane è stato avvertito dal proprietario – in questo caso deve avere delega scritta .
- chi ritira il cane è il nuovo proprietario ma non è stata fatta o non è stata aggiornata la cessione in banca dati: il nuovo proprietario dovrà, **prima di ritirare il cane**, passare in ufficio per i dovuti accertamenti. Qualora non fosse in possesso di documentazione cartacea e in mancanza di contatto telefonico con il precedente proprietario, sarà fatta compilare certificazione sostitutiva di atto notorio nella quale verrà dichiarato: da chi è stato preso il cane identificato con il microchip numero (specificare) e quando. Questo per poter procedere con le sanzioni fornendo così al precedente proprietario un riscontro indiretto di ciò che è stato dichiarato da chi effettivamente ritira il cane. La stessa procedura potrà essere fatta direttamente in canile nel caso questo evento dovesse capitare in emergenza (cane ferito, proprietario registrato in arvet irreperibile, ufficio ASL chiuso, ecc...). In questo caso verrà informato appena possibile il veterinario ASL e gli verrà consegnata l'autocertificazione corredata da fotocopia del documento di identità compilata in canile.

Affidi

All'atto dell'affido il gestore dovrà procurarsi fotocopia del documento d'identità dell'affidatario e del suo C.F., procederà allo scarico sia informatico che cartaceo dal cane.

Copia della documentazione dovrà essere data al servizio Veterinario Competente, con cadenza almeno bimestrale.

E' ammesso un periodo transitorio (massimo 2 mesi dall'affido) entro cui il cane può essere eventualmente reso al canile, dopo tale periodo l'affido sarà a tutti gli effetti definitivo.

Si raccomanda di verificare la leggibilità del microchip prima di ogni affido.

Non è ammessa l'uscita dal canile di cani non identificati.

Il presente protocollo operativo può essere soggetto a variazioni dovute a eventuali emergenze sanitarie o situazioni contingenti che si dovessero verificare.